

Allegato "A" al n. 74.381/25.945 di Rep.

Associazione di volontariato

"MARCO S. - NO ALLA SLA"

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita l'organizzazione di volontariato denominata

"MARCO S. - NO ALLA SLA",

di seguito chiamata associazione di volontariato.

2. L'associazione ha sede legale in Mantova.

3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica dello statuto, tuttavia è obbligo darne comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Statuto

1. L'associazione di volontariato "MARCO S. - NO ALLA SLA" è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge N. 266 dell'11 agosto 1991, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti alla associazione stessa.

Art. 3 - Finalità, obiettivi ed attività

1. L'Associazione s'ispira ai valori di libertà, uguaglianza, solidarietà e democrazia, riconosce l'importanza del volontariato e dell'aggregazione sociale come momento fondamentale per l'affermazione dei predetti valori.

Scopo dell'Associazione è favorire la solidarietà umana e sociale, sia con iniziative locali sia con interscambi con altri Paesi, operando in particolare a favore dei malati di sla, e svolgendo la propria attività in uno o più dei seguenti settori:

- assistenza sociale e socio-sanitaria;

- assistenza sanitaria;

- beneficenza;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da essa affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente.

L'Associazione nello svolgimento della sua attività persegue la realizzazione dei diritti umani e dei malati di sla in particolare, riconoscendo le sue necessità ed interessi come prioritari.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

2. L'associazione opera nel territorio della provincia di Mantova.

Art. 4 - Ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2. L'ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dalla assemblea nella prima riunione utile.

3. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

Handwritten signatures:
- Top signature: *Roberto Baccin*
- Middle signature: *Henriksen Eltquin*
- Bottom signature: *Luca Adalberto Toppan*



Art. 5 - Diritti e doveri degli aderenti

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono sottoposti agli stessi doveri
2. Gli aderenti all'associazione hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali.
3. Gli aderenti all'associazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - svolgere la propria attività per gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito in sede di approvazione del Bilancio Preventivo.

Art. 6 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde a causa della morte dell'iscritto, per recesso o per esclusione.
2. L'aderente all'associazione, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli Organi Sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
3. L'esclusione è deliberata dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 7 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - l'Assemblea dei soci
 - il Consiglio Direttivo
 - il Presidente
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e sono gratuite.

Art. 8 - Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
4. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo le diverse disposizioni nel caso di modifiche dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione (v. art.11 e 20). Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.
5. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si procede a votazione segreta.
6. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci.

Art. 9 - Compiti dell'assemblea

1. L'assemblea deve:
 - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione e il bilancio preventivo dell'Associazione all'interno del quale, eventualmente, viene indicato l'ammontare della quota sociale annua;
- approvare il conto consuntivo e la relazione sull'attività svolta;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Convocazione

1. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno: entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta l'anno precedente ed entro il mese di dicembre, per l'approvazione del bilancio preventivo, corredato dall'indicazione dell'ammontare della quota sociale annua, e del programma di attività previste per l'anno successivo.
2. In altri casi per convocazione del Presidente, o su domanda motivata e su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti, oppure quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
3. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, avviene mediante comunicazione scritta spedita anche per posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante sul libro dei soci.
4. L'avviso della convocazione è comunque esposto in bacheca nella sede dell'associazione.
5. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art. 11 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza, in prima convocazione dei due terzi dei soci, o in seconda convocazione, qualora la prima non raggiunga il quorum stabilito dal presente articolo, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera inoltre lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti.
3. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.
4. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

5. Il Consiglio Direttivo:-----

- amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, l'associazione secondo quanto stabilito nel comma seguente del presente articolo;-----

- propone all'Assemblea ordinaria l'ammissione di nuovi soci;-----

- propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci-----

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce anche tramite videoconferenza almeno tre volte all'anno:-----

7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.-----

8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.-----

9. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.-----

Art. 13 - Il Presidente-----

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.-----

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.-----

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.-----

4. Il Presidente, almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del nuovo consiglio direttivo.-----

5. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea ordinaria.-----

6. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.-----

7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarla. Gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione relazionando al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'associazione.-----

8. Il Segretario gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.-----

Art. 14 - Risorse economiche-----

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:-----

- contributi degli aderenti e/o di privati;-----

- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;-----

- contributi di organismi internazionali;-----

- donazioni e lasciti testamentari;-----

- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- ogni altro tipo di entrate ammesse dalla legge 266/91.

2. La quota sociale, se dovuta, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 15 - I beni

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

2. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della organizzazione, sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede della organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 16 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 - Proventi derivanti da attività marginali

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.

2. Il Consiglio Direttivo delibera circa l'utilizzo dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.

Art. 18 - Bilancio

1. I documenti di bilancio della associazione sono annuali e decorrono dall'01 gennaio di ogni anno.

2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

3. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

4. Il bilancio preventivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 19 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione. Sono stipulate dal Presidente dell'associazione quale legale rappresentante della stessa.

2. Copia di ogni convenzione è custodita dal Presidente presso la sede dell'organizzazione.

Art. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

2. In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o ad

enti non lucrativi socialmente utili, aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque rivolti al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

Art. 21 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.


Giuseppe Tassinari

Maria Letizia

Maddalena Toffani

